

**Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati**

Regione Siciliana

Città Metropolitana di Palermo

Comune di Aliminusa

**Regolamento comunale per la raccolta
differenziata
dei rifiuti urbani ed assimilati**

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 24 DEL 16.11.2016
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA)

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione_____
- Art. 2 Finalità del regolamento_____
- Art. 3 Definizioni e classificazione_____
- Art. 4 Competenze del Comune_____
- Art. 5 Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti_____
- Art. 6 Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento_____
- Art. 7 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi_____
- Art. 8 Informazione, educazione e comunicazione_____

Titolo II Riduzione della produzione dei rifiuti

- Art. 9 Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti_____
- Art. 10 Autocompostaggio_____

Titolo III Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

- Art. 11 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani_____
- Art. 12 Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione_____
- Art. 13 Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani_____

Titolo IV Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 14 Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati_____
- Art. 15 Metodi di raccolta_____
- Art. 16 Particolari metodi di raccolta_____
- Art. 17 Conferimento dei rifiuti indifferenziati_____
- Art. 18 Conferimento dei rifiuti assimilati_____
- Art. 19 Raccolta differenziata_____
- Art. 20 Imballaggi_____
- Art. 21 Modalità di conferimento della raccolta differenziata_____
- Art. 22 Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane_____
- Art. 23 Regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani_____
- Art. 24 Collocazione dei contenitori_____
- Art. 25 Utilizzo dei contenitori_____
- Art. 26 Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta_____
- Art. 27 Modalità di pesatura dei rifiuti_____

Titolo V Pulizia del territorio

- Art. 28 Servizi di pulizia_____
- Art. 29 Servizio di spazzamento delle strade_____

- Art. 30 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti _____
- Art. 31 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti _____
- Art. 32 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici _____
- Art. 33 Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti _____
- Art. 34 Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche _____
- Art. 35 Rifiuti abbandonati _____
- Art. 36 Siringhe abbandonate _____
- Art. 37 Sgombero della neve _____
- Art. 38 Asporto deiezioni animali _____
- Art. 39 Attività di carico e scarico di merci e materiali _____

Titolo VI Disposizioni finali

- Art. 40 Divieti _____
- Art. 41 Accertamenti e controlli _____
- Art. 42 Sanzioni per violazioni al regolamento _____
- Art. 43 Riferimenti ad altre disposizioni _____

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, di seguito "regolamento", dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
2. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse.
3. Il regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si integra con la pianificazione regionale e con il Piano d'Ambito della SRR Palermo Provincia Est.

Art. 2

(Finalità del regolamento)

1. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - f) le misure volte a prevenire la produzione dei rifiuti urbani;
 - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - h) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 3

(Definizioni e classificazione)

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 152/2006.
2. Ai fini del regolamento, si intende per:
 - rifiuti urbani domestici: rifiuti provenienti dalle utenze strettamente domestiche di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), decreto legislativo 152/2006;
 - rifiuti assimilati: rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani dal regolamento;
 - altri rifiuti urbani: rifiuti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico di cui all'articolo 184 comma 2, lettera c), d), e) e f), decreto legislativo 152/2006;
 - raccolta differenziata: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
 - frazione secca da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi;

- frazione secca da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
- raccolte selettive: rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati, spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente;
- rifiuti ingombranti: rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
- rifiuto indifferenziato: costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti;
- rifiuti spiaggiati: rifiuti che derivano dalla pulizia dei litorali, delle spiagge marittime e lacuali;
- autocompostaggio: il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino. I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio fogliame, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di potatura. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando compostiere o casse di compostaggio, cumuli o concimaie;
- compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;
- contenitore stradale: contenitore posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti;
- sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti: soggetto individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", preposto all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti;
- centro di raccolta: area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La realizzazione e la gestione del centro di raccolta, che può essere comunale o intercomunale, è disciplinata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008. La gestione del centro di raccolta è oggetto di apposito regolamento comunale. Qualora il Comune dovesse usufruire di un centro di raccolta intercomunale farà proprio il regolamento di gestione con provvedimento dell'organo competente.

Art. 4

(Competenze del Comune)

1. Fino alla costituzione della struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, al Comune spetta, di concerto con il gestore del servizio rifiuti Ecologia ed Ambiente s.p.a., l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Fino all'avvio delle attività del soggetto appaltatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti o della Società in house, individuato dalla struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, definita dalla Regione, compete al Comune, d'intesa con il gestore del servizio, la gestione della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:
 - i rifiuti urbani;
 - i rifiuti assimilati;
 - spazzamento stradale.
3. Il Comune, d'intesa con il gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione del servizio volte a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti al fine di:
 - tutelare l'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - assicurare l'affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - salvaguardare le opportunità di carattere economico, produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia ed energia.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, in accordo con il gestore del servizio, può avvalersi della collaborazione delle associazioni, anche di volontariato, e della partecipazione di cittadini, concordando i tempi e i metodi di effettuazione delle raccolte, nonché le modalità di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.
5. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune con le modalità di affidamento del servizio, anche obbligatorie, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dal decreto legislativo 152/2006.
6. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Città Metropolitana le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani quando richieste.

Art. 5

(Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.
2. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:
 - a) evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.;

- b) nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori;
- c) adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento nonché degli odori molesti.

Art. 6

(Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento)

1. Il regolamento non si applica ai rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché ai rifiuti di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7

(Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. L'Amministrazione comunale disciplina con proprio regolamento l'applicazione del tributo previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, individuando tra l'altro:
 - meccanismi di incentivazione, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
 - meccanismi di premialità o sconti per promuovere comportamenti virtuosi come la pratica dell'autocompostaggio.”

Art. 8

(Informazione, educazione e comunicazione)

1. Al fine di informare l'utenza in merito allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune in accordo con il gestore del servizio e secondo le linee guida del Piano d'Ambito:
 - a) sviluppa azioni comunicative, informative ed educative in sintonia con la pianificazione e la programmazione di settore;
 - b) attiva iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
 - c) informa gli utenti del servizio in merito alle frazioni da raccogliere, alle modalità di raccolta e all'operatività dei centri di raccolta comunali;
 - d) garantisce la diffusione dei risultati della raccolta differenziata, in funzione degli obiettivi stabiliti dalla normativa;
 - e) utilizza siti internet, social network, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti.

TITOLO II

Riduzione della produzione dei rifiuti

Art. 9

(Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti)

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con l'ARPA, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti e consorzi;
 - b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio;
 - c) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d) divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico e di consulenza alla popolazione.

2. Una quota di beni e manufatti acquistati annualmente per il fabbisogno delle strutture e degli uffici comunali, nonché delle scuole, superiore al 30%, è costituita da prodotti ottenuti da materiali riciclati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".
3. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, devono essere utilizzate, prioritariamente e ove possibile, stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
4. Il Comune promuove inoltre:
 - l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane o case dell'acqua e la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati, di concerto con il soggetto gestore del servizio idrico integrato;
 - l'utilizzo di pannolini lavabili, attraverso la distribuzione a cura del gestore del servizio di apposite confezioni;
 - il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
 - la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini.

Art. 10

(Autocompostaggio)

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'autocompostaggio della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
2. Gli utenti possono praticare l'autocompostaggio utilizzando esclusivamente la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa.
3. Il materiale di risulta dell'autocompostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc..
4. L'autocompostaggio può essere effettuato utilizzando:
 - scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
 - ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e fogliame, ecc.;
 - cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
 - cenere di legna in piccole quantità.
5. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
6. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.
7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di

copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.

8. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori stradali, oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
10. Il Comune e il gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
11. Il Comune prevede uno sgravio tariffario sulla quota variabile agli utenti che praticano il compostaggio domestico.
12. L'autocompostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.

Titolo III

Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 11

(Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 152/2006, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto medesimo, disciplina le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base ai criteri quali quantitativi di cui all'articolo 12.
2. I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono prodotti da utenze non domestiche afferenti alle seguenti categorie:
 - a) attività di servizio quali associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole, uffici, enti pubblici, studi professionali, agenzie, banche, istituti di credito, ospedali, distributori carburanti, stazioni ferroviarie, carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri;
 - b) attività ricreative quali cinematografi, teatri, impianti sportivi, discoteche, night club;
 - c) attività ricettive quali campeggi, alberghi, stabilimenti balneari;
 - d) attività di ristorazione quali osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, caffetterie, pasticcerie;
 - e) attività artigianali quali elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, barbieri, estetiste, parrucchieri, autofficine, carrozzerie, elettrauto;
 - f) attività commerciali quali cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, edicole, farmacie, tabaccai, autosaloni, macellerie, panetterie, salumerie, supermercati, fiorai, ortofrutta, pescherie, mercati;
 - g) attività industriali.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al comma 2 possono essere assimilati ai rifiuti urbani nei limiti quantitativi e qualitativi di cui al successivo articolo 12.

Art. 12

(Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione)

1. Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi i rifiuti costituiti dai manufatti e dai materiali di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.p.r. 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti",

riportato nell'allegato A al regolamento, classificati ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

2. I quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato B.

Art. 13

(Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune concorda con il gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006.
2. Qualora le caratteristiche dei rifiuti assimilati, per quantità o qualità, impediscano o rendano difficoltosa la gestione da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è possibile sottoscrivere un accordo tra il produttore e il gestore per definire le modalità di gestione dei rifiuti medesimi.
3. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 152/2006.

Titolo IV

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 14

(Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, che deve essere svolto sull'intero territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Ricadono nell'area di espletamento del servizio di raccolta gli edifici posti entro la distanza di 500 m dal centro abitato;

Art. 15

(Metodi di raccolta)

1. In relazione alle diverse tipologie merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) con contenitori stradali, posizionati singolarmente o raggruppati su aree pubbliche all'interno dei quali possono essere depositati i rifiuti indifferenziati o altre specifiche frazioni di rifiuti differenziati come carta, imballaggi in cartone, plastica, vetro, metalli e frazione organica umida.
 - b) porta a porta, per il ritiro dei rifiuti direttamente presso le abitazioni per mezzo di contenitori rigidi o sacchi;
 - c) presso particolari utenze, per il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione al fine di intercettare specifiche tipologie di rifiuti caratteristiche di particolari realtà produttive;
 - d) a chiamata, per specifiche esigenze quali il ritiro dei rifiuti ingombranti;
 - e) presso centri di raccolta, dotati di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti;
 - f) cestini stradali, ubicati in diversi punti della città in modo da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino, sono svuotati dagli operatori con frequenza settimanale.

Art. 16

(Particolari metodi di raccolta)

1. In occasione di eventi e manifestazioni il Comune istituisce specifiche forme di raccolta.
2. Presso le aree di mercato settimanale, nella giornate previste, è garantita la raccolta dei rifiuti indifferenziati in idonei contenitori appositamente collocati, degli imballaggi di carta, plastica, legno non trattato e della frazione organica umida in idonei punti di raccolta.

Art. 17

(Conferimento dei rifiuti indifferenziati)

1. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti nei cassonetti stradali (qualora esistenti e previsti) chiusi all'interno di sacchi al fine di evitare la dispersione del contenuto o attraverso il sistema di raccolta porta a porta.
2. La cadenza della raccolta dei rifiuti indifferenziati è programmata in base alle forme di gestione ed all'organizzazione del servizio;

Art. 18

(Conferimento dei rifiuti assimilati)

1. L'utente non domestico deve conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani nei contenitori predisposti dal gestore per i rifiuti urbani.
2. I materiali conferiti nei contenitori devono essere esclusivamente rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento; rimane a carico del produttore la responsabilità civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
3. I quantitativi di rifiuti assimilati conferiti al servizio di raccolta non devono compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

Art. 19

(Raccolta differenziata)

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata e persegue gli obiettivi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale e d'ambito secondo i principi di economicità ed efficienza. Nella fase di avviamento della raccolta differenziata, per raggiungere rapidamente obiettivi significativi di raccolta differenziata si dovranno privilegiare in via prioritaria le attività rivolte alle utenze commerciali.
2. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati contesti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero di materia e di energia, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento in discarica.
3. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato in orari concordati con il gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti.
4. L'utente, fino al conferimento al servizio di raccolta, deve tenere separati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
5. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei contenitori dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

Art. 20

(Imballaggi)

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 decreto legislativo 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, compete al Comune ed al Gestore del Servizio, che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.
3. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui al medesimo articolo. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 21

(Modalità di conferimento della raccolta differenziata)

1. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato, di concerto con il gestore del servizio, ed emanando apposito calendario e specifiche modalità di conferimento anche in appositi centri di raccolta, per garantire la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

carta e cartone: appartengono a questa tipologia rifiuti scatole e scatoloni, octabin, piccoli imballaggi in cartone, carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta). Non rientrano in questa tipologia carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate a carbone, carta assorbente né carte accoppiate con altri materiali.

imballaggi in plastica: appartengono a questa categoria rifiuti gli imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), da cloruro polivinile (PVC) e da polistirolo (PG), quali contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti, copriabiti in film, elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli elettrodomestici, ecc.. Non rientrano in questa tipologia, giocattoli, custodie di cd, videocassette, nastro adesivo, tubetti di creme e dentifrici, ecc..

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

vetro: appartengono a questa tipologia rifiuti di imballaggi per alimenti in vetro vuoti e puliti, quali bottiglie e vasetti. Non vanno conferiti ceramica, cristallo, specchi e lampade.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

imballaggi metallici: appartengono a questa tipologia di rifiuti gli imballaggi costituiti da metalli, come lattine in alluminio, bombolette spray, vaschette per alimenti, coperchi di yogurt, scatolette per tonno, carne, pesce, legumi e creme, tubetti per conserve e cosmetici, capsule o tappi per bottiglie, ecc..

frazione Multimateriale: costituita dalla raccolta congiunta di plastica e vetro.

frazione organica umida: appartengono a questa tipologia i rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità costituiti da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina, alimenti e carta contaminata dagli stessi.

frazione verde: appartengono a questa tipologia da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.

oli e grassi vegetali: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da oli di frittura, olii da cucina in genere.

ingombranti: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi.

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee): sono costituiti da apparecchi quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, climatizzatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, monitor, televisori, computer, apparecchi illuminanti e sorgenti luminose, cellulari, aspirapolvere, asciugacapelli, ecc.. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i raee possono essere consegnati ad un distributore che assicura, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. In alternativa, i raee possono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale.

Il ritiro dei raee non è ammesso nel caso in cui ci siano rischi di fermento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata, per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

metallo: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da materiali metallici quali pentole, grucce ed attaccapanni in ferro, ecc..

legno: appartengono a questa tipologia i materiali costituiti principalmente da legno come parti di mobili o bancali utilizzati per la consegna delle merci e il loro movimento negli scaffali, .

plastiche rigide: appartengono a questa tipologia i materiali che non rientrano nella tipologia degli imballaggi in plastica, quali giocattoli, sedie e tavoli da giardino, grucce appendiabiti, bacinelle in plastica, ecc.

rifiuti tessili e indumenti usati: appartengono a questa tipologia abiti, stoffe, stracci, ecc..

inerti: appartengono a questa tipologia solamente i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione e sono costituiti da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento, materiali misti, ecc..

pneumatici fuori uso: appartengono a questa tipologia gli pneumatici provenienti da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche.

raccolte selettive: appartengono a questa tipologia i rifiuti urbani che contengono sostanze pericolose quali pile, accumulatori al piombo, batterie delle auto, benzine, candeggina, collanti, diluenti per vernici, disinfettanti, fertilizzanti, termometri, prodotti per la casa come colle, cera per pavimenti, acetone per unghie, antitarli, tintura per scarpe e smacchiatori, prodotti per il giardinaggio come antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti e insetticidi, bianchetti e trieline, prodotti per lo sviluppo fotografico, lucidanti, disinfestanti, oli minerali quali l'olio motore e filtri olio, acido cloridrico, solforico, muriatico, candeggina, vernici, liscive, insetticidi, alcool e ammoniaca, farmaci e parafarmaci, siringhe con ago protetto, disinfettanti, pile a bottone per calcolatrici e orologi, prodotti per il fai da te come isolanti, solventi, acidi, adesivi, mastici, diluenti, antiruggine allo zinco, petrolio bianco e acquaragia, bombolette spray con gas infiammabile o con CFC, colori, lacche, solventi, prodotti per la pulizia domestica, cosmetici, concimi chimici, cartucce esauste di toner, anticrittogamici, ecc..

farmaci e parafarmaci: appartengono a questa categoria i farmaci scaduti o meno;

pile e accumulatori: Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE", presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.

2. Il Comune, in accordo con il gestore, al fine di garantire la protezione ambientale, istituisce altresì la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti:

pannolini: appartengono a questa tipologia pannolini pediatrici e i pannoloni. Tali rifiuti devono essere ritirati ogni giorno;

termometri a mercurio: appartengono a questa tipologia i termometri per uso sanitario e domestico.

Art. 22

(Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane)

1. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono gestiti a cura del gestore del servizio.

Art. 23

(Regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani)

1. Nel centro di raccolta è effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi, e assimilati conferiti in maniera differenziata.
2. I rifiuti possono essere conferiti nel centro di raccolta da utenze domestiche e non domestiche e dai altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, anche attraverso il gestore del servizio.
3. L'accesso al centro di raccolta è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità e delle norme di sicurezza per l'utenza.
4. Le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta sono elencate nel regolamento di gestione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
5. Il centro di raccolta funge da punto di riferimento per attuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
6. La raccolta di eventuali ulteriori tipologie di rifiuti rispetto a quelli non contemplati tra quelli elencati nel regolamento di gestione del centro di raccolta, sarà concordata con l'Amministrazione comunale che si attiverà tramite il gestore del servizio.

Art. 24

(Collocazione dei contenitori)

“Qualora previsti nell'organizzazione del servizio”

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore.
2. La collocazione dei contenitori dovrà essere allocata nelle periferie del centro abitato.
3. I contenitori sono collocati in apposite aree realizzate garantendo il rispetto della funzionalità del servizio e la tutela delle norme di sicurezza ed igiene. Nell'allestimento delle aree non devono essere create barriere architettoniche che impediscano la fruizione del servizio da parte dei disabili.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma garantita in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare i migliori livelli di igiene.
6. Qualora necessario sono installate adeguate protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
8. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. In particolare, per quanto riguarda il Codice della strada, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di 5 m da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
 - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei disabili e delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

9. In relazione alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, della benzina, del metano o di altri materiali infiammabili;
 - distanza opportuna dalla cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
10. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, qualora le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, la collocazione dei contenitori deve avvenire a una distanza superiore a 5 m rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali, salvo diverse disposizioni del regolamento.
11. Nella collocazione dei contenitori devono essere tenute in considerazione le specificità di luoghi di interesse culturale e ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei, palazzi storici, chiese.
12. Nell'ambito della riqualificazione e della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, devono essere previste le aree di cui al comma 3 sulla base degli standard definiti dal Comune, tenuto conto delle proposte del soggetto gestore, dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
13. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della tipologia di rifiuti da raccogliere.

Art. 25

(Utilizzo dei contenitori)

1. Il conferimento di rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti e dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere chiuso con cura.
2. Qualora i contenitori siano colmi, l'utente è tenuto a conferire i propri rifiuti nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe.
3. Oggetti taglienti o acuminati, che possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta, devono essere conferiti con particolare cura provvedendo, se necessario, ad avvolgerli in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
4. E' vietato agli utenti del servizio movimentare, sbloccare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte e affiggere sugli stessi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni. Resta ferma la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta qualora si rendesse necessario lo spostamento dei contenitori.
5. È fatto divieto di conferire le raccolte selettive nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.
6. Nei contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani ingombranti, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti inerti, pneumatici fuori uso, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di trattamento.
7. È vietato il conferimento nei contenitori stradali di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale.

Art. 26

(Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria, i contenitori stradali, le relative aree di collocamento, i centri di raccolta ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Il lavaggio dei contenitori stradali deve avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

Art. 27

(Modalità di pesatura dei rifiuti)

1. Il gestore del servizio verifica la pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero o a smaltimento, così come stabilito dall'articolo 198, decreto legislativo 152/2006 e comunica al Comune i dati relativi alla raccolta dei rifiuti ed in particolare ai livelli di raccolta differenziata;
2. Il gestore del servizio deve individuare il sistema e la tecnologia più affidabili per la pesatura dei rifiuti, la trasmissione e la registrazione dei dati.
3. Il Comune e il gestore del servizio possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

Titolo V Pulizia del territorio

Art. 28

(Servizi di pulizia)

1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore, sono compresi i seguenti servizi:
 - a) spazzamento e lavaggio stradale;
 - b) pulizia e lavaggio dei portici, delle gallerie, dei vicoli e delle scalinate di pubblico transito;
 - c) pulizia periodica esterna delle fontane, delle fontanelle, dei monumenti pubblici;
 - d) svuotamento e pulizia dei cestini stradali;
 - e) pulizia delle caditoie;
 - f) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportato di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
 - g) manutenzione delle aree verdi comunali, quali parchi, giardini, aiuole;
 - h) pulizia delle spiagge libere comunali e delle aree golenali;
 - i) defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
 - j) pulizia su chiamata della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
 - k) disinfezione e derattizzazione del centro abitato;
 - l) altri servizi possono essere affidati dal gestore con atto del sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Art. 29

(Servizio di spazzamento delle strade)

1. Il servizio di spazzamento è effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, i tratti urbani della viabilità provinciale e statale e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Il servizio di spazzamento è garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio, così come indicato dall'apposita segnaletica.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi è effettuato a cura degli utenti; il materiale spazzato non deve essere scaricato in caditoie e tombini di scolo, per evitarne l'intasamento.

Art. 30

(Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti)

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e le aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono conservarle libere da rifiuti,

anche se abbandonati da terzi, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 e cooperando con l'Amministrazione comunale e il gestore del servizio.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 31

(Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti)

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 32

(Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici)

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, anche tramite il collocamento di contenitori, indipendentemente dalle modalità e dalle tempistiche di spazzamento delle strade.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di origine domestica.

Art. 33

(Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti)

1. Le aree occupate da spettacoli itineranti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

Art. 34

(Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche)

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di 7 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalla manifestazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dal Comune in accordo con il gestore;
3. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 35

(Rifiuti abbandonati)

1. Fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006:

- nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il gestore del servizio, provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, includendo il costo dell'intervento nel tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile;
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree private e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite soggetto incaricato, provvede a proprio carico alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
2. Qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, il sindaco può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.
 3. Il Comune al fine di individuare le operazioni da disporre per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi può avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 36

(Siringhe abbandonate)

1. Appartengono a questa tipologia siringhe ed altri oggetti taglienti che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 28 settembre 1990 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private". In particolare gli aghi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Art. 37

(Sgombero della neve)

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, negli incroci, negli attraversamenti pedonali e nelle zone di accesso ai luoghi di pubblico interesse quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.
2. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e miscele criodrauliche atti ad evitare il formarsi di ghiaccio.
3. In caso di persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.

Art. 38

(Asporto deiezioni animali)

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino tali aree.
2. Nel caso in cui le suddette aree vengano sporcate, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci. Le deiezioni raccolte, dovranno essere conferite nei rifiuti indifferenziati.

Art. 39

(Attività di carico e scarico di merci e materiali)

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e a proprie spese alla pulizia delle aree.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili. Titolo

VI

Disposizioni finali

Art. 40

(Divieti)

1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:
 - abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche e private o a terra in prossimità di contenitori stradali, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti,
 - imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica o assimilati;
 - cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali;
 - immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
 - incendiare rifiuti di qualsiasi genere e gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
 - conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali con modalità diverse in termini qualitativi, quantitativi e gestionali da quanto previsto dal presente regolamento.
2. Ove svolta la raccolta "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal calendario di raccolta;

Art. 41

(Accertamenti e controlli)

Per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Locale provvede all'accertamento ed alla repressione delle violazioni di legge che disciplinano il settore dei rifiuti, che possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 42

(Sanzioni per violazioni al regolamento)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del regolamento, si applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'allegato D al regolamento.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 43

(Riferimenti ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto da eventuali convenzioni per la gestione associata del Servizio Gestione dei Rifiuti e da eventuali ordinanze sindacali in materia.